



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 06/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TRANSITORIO DELLE INSTALLAZIONI TEMPORANEE PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO DI VICINATO E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

L'anno **duemilaventi**, addì **sei** del mese di **maggio** alle ore **17:34**, in video-conferenza tramite il collegamento con Google-Meet, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di **Daniela Volta** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	GOTTARDI BELINDA	C		12	MONESI MARCO	C
2	TARTARINI FABIO	C		13	VOLTA DANIELA	C
3	PARESCI ANDREA	C		14	CAVALLARI ANDREA	C
4	BONVICINI STEFANIA	C		15	NAPOLI LUCA	C
5	ROSSI STEFANO	C		16	GRANDINI VILLIAM	C
6	FERRONI GRETA	C		17	LUONGO CLOTILDE	X
7	VALLESE GAIA	C				
8	RANOCCHIA CARLO	C				
9	GIROTTI MICHELE	C				
10	GRASSI GIOVANNI	C				
11	LEPORATI GIOVANNI	C				

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Sono presenti gli Assessori: **DE PAOLI LUCA, GURGONE PAOLO, GIANNERINI BARBARA, CAVALIERI MATTEO, BOCCIA RAIMONDO.**

Partecipa il **Segretario Generale Monica Tardella.**

Il Presidente Del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TRANSITORIO DELLE
INSTALLAZIONI TEMPORANEE PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI ESERCIZI DI
COMMERCIO DI VICINATO E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE NELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- i provvedimenti attuativi dei sopra richiamati DD.LL., tra cui i D.P.C.M. 23 febbraio 2020; D.P.C.M. 25 febbraio 2020; D.P.C.M. 1 marzo 2020; D.P.C.M. 4 marzo 2020; D.P.C.M. 8 marzo 2020; D.P.C.M. 9 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020; D.P.C.M. 22 marzo 2020; D.P.C.M. 1 aprile 2020; D.P.C.M. 10 febbraio 2020; D.P.C.M. 26 aprile 2020; D.P.C.M. 26 aprile 2020; ordinanza del ministero della salute 20 marzo 2020;
- i provvedimenti regionali in materia di gestione dell'emergenza sanitaria, adottati in forza dell'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss. mm. ii, e dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, tra cui l'ordinanza adottata con decreto del presidente della giunta regionale E.R. n. 69 del 24.04.2020;

Richiamata la deliberazione consiliare 25 del 06.05.2020, recante *“Modifica al regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”*;

Ritenuto che

- in una prima fase dell'emergenza sanitaria, taluni esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande conservavano la facoltà di continuare la loro attività, pur garantendo la distanza interpersonale di un metro (D.P.C.M. 8 marzo 2020), facoltà che è stata successivamente sospesa in ragione dell'andamento della pandemia;

- l'esame degli atti ufficiali, tra cui quelli sopra richiamati, consente di auspicare un progressivo allentamento delle misure restrittive in ragione dell'evoluzione della pandemia, con particolare riferimento alla prossima possibilità di ripresa dell'attività degli esercizi commerciali e degli esercizi per somministrazione dei alimenti e bevande con consumo in loco;
- è tuttavia ragionevole presumere che le eventuali misure di graduale riavvio delle attività, nella cosiddetta "fase due" di gestione dell'emergenza, si dovranno comunque svolgere in regime di cautela, che comporterà anche il rispetto delle distanze minime tra persone (c.d. "distanziamento sociale");
- come è stato possibile osservare durante la prima fase dell'emergenza sanitaria, il rispetto delle norme precauzionali di distanziamento, nei limiti delle disponibilità di spazi interni degli esercizi per il commercio di vicinato e degli esercizi per la somministrazione, può comportare una significativa riduzione della possibilità degli esercizi stessi di accogliere clienti e quindi sviluppare volume d'affari, in aggiunta alla contrazione dell'attività dovuta al generale contesto di emergenza;

Considerato che gli esercizi per il commercio di vicinato e gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande costituiscono un importante presidio di socialità e di vivacità dello spazio cittadino, assumendo quindi una rilevanza di interesse pubblico;

Ritenuto che:

- sia opportuno valorizzare l'opportunità di riapertura degli esercizi per il commercio di vicinato e degli esercizi di somministrazione prospettata per la cosiddetta "fase due", mediante iniziative idonee a moderare la possibile limitazione del volume d'affari dovuta dalle circostanze generali e dalle disposizioni di "distanziamento sociale";
- agevolare l'uso di spazi scoperti e *dehors*, su suolo pubblico o aperto al pubblico, possa costituire una misura idonea a perseguire il fine di cui sopra, in quanto rende possibile sistemare espositori, tavoli e coperti su superfici più ampie, rispettando le regole di distanziamento;
- sia opportuno quindi delineare un regime delle installazioni esterne e dei *dehors* temporanei transitorio, semplificato e alternativo a quello definito dalla vigente regolamentazione comunale, con particolare riferimento all'art. 10.11 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, da applicarsi ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, fermo restando l'obbligo di acquisire la concessione di occupazione di suolo pubblico, che potrà eventualmente essere a sua volta disciplinata in maniera agevolata mediante specifici provvedimenti;
- nei termini sopra delineati, l'installazione e l'esercizio degli espositori e dei *dehors* non costituiscano un significativo aggravio del carico urbanistico, poiché l'estensione della superficie deputata al commercio e alla somministrazione corrisponderà ad una straordinaria rarefazione dell'utenza, sia all'interno dei locali esistenti sia nei *dehors*, dovuta al distanziamento obbligatorio;

- la disciplina straordinaria di dette installazioni e dei *dehors* temporanei deve ragionevolmente prevedere la coerenza tra il periodo di vigenza della disciplina straordinaria del “distanziamento sociale”, con la conseguente concessione agevolata di suolo pubblico, e la possibilità di mantenere in essere le installazioni, senza che si renda obbligatoria l’acquisizione del titolo abilitativo edilizio, in quanto si tratta comunque di opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee;
- a questo fine sia necessario interpretare l’art. 7 c. 1 lettera f) della L.R. 15/2013 che classifica come attività edilizia libera “*le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture*” alla luce del c. 2 del medesimo articolo, secondo il quale, per le “*opere insistenti su suolo pubblico comunale il (...) periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico*”, individuando nel provvedimento agevolato di concessione del suolo pubblico finalizzato alle esigenze dell’emergenza sanitaria i termini di inizio e fine del regime “contingente e temporaneo” dell’installazione;
- l’operazione debba essere definita nei limiti della ragionevolezza, del corretto uso delle aree pubbliche, e nell’ambito delle circostanze transitorie ed eccezionali dell’emergenza sanitaria e dei suoi effetti sulle attività di somministrazione, fermo comunque restando che le installazioni e i *dehors* abbiano caratteristiche di strutture “leggere”, cioè costituite da arredi e da elementi sottili non in muratura, rimovibili mediante asportazione e smontaggio e non mediante demolizione;
- sia opportuno fornire, nella disciplina straordinaria, le indicazioni igienico-sanitarie essenziali a consentire agli operatori di acquisire autonomamente e tempestivamente consapevolezza dei requisiti minimi delle installazioni, stante la natura straordinaria e urgente della misura;

Esaminato il documento recante “*Regolamento transitorio delle installazioni temporanee per l’agevolazione degli esercizi per il commercio di vicinato e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell’emergenza sanitaria da Covid-19*”, elaborato dal settore proponente (ALLEGATO 1);

Acquisito il parere del responsabile del settore proponente, espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Visti:

- La L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “*Semplificazione della disciplina dell’edilizia*”;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, come modificato in ultimo dalla delibera consiliare n. 25 del 06.05.2020;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge su n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il “*Regolamento transitorio delle installazioni temporanee per l’agevolazione degli esercizi per il commercio di vicinato e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell’emergenza sanitaria da Covid-19*”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
- 3) di dare mandato al settore proponente di curare la pubblicazione e la diffusione del testo del regolamento, completo di estremi di approvazione;
- 4) con separata votazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

EDILIZIA E URBANISTICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 06/05/2020

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TRANSITORIO DELLE
INSTALLAZIONI TEMPORANEE PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI ESERCIZI DI
COMMERCIO DI VICINATO E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE NELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Favorevole

Contrario

Lì, 01/05/2020

FIRMATO

IL RESPONSABILE

PANZIERI GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 06/05/2020

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TRANSITORIO DELLE
INSTALLAZIONI TEMPORANEE PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI ESERCIZI DI
COMMERCIO DI VICINATO E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE NELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATO

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

VOLTA DANIELA

FIRMATO

IL SEGRETARIO GENERALE

TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
